giudizio penale di un giudice tributario per fatti relativi all'attività professionale di dottore commercialista e che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente abbia ritenuto necessario attendere l'esito del giudizio di primo grado prima di qualsiasi iniziativa.

4.6 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha promosso tre dei procedimenti disciplinari aperti, garantisce un controllo "esterno" sui comportamenti dei giudici tributari ed assicura, con l'alta sorveglianza, un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria come garanzia istituzionale della funzione giurisdizionale, escludendo separatezze corporative o isolamenti istituzionali.

5 – L'attività regolamentare e consultiva

5.1 – Accade sempre più di frequente che il Consiglio disciplini con previsioni di carattere generale interi settori della propria attività ovvero interi aspetti della istituzione giudiziaria tributaria, così come, con altrettanta frequenza, emetta deliberazioni di carattere generale su specifici problemi dell'ordinamento dei giudici tributari.

Tali provvedimenti, definiti "risoluzioni" sono adottati ex art. 15 del Regolamento Interno ed hanno consentito al Consiglio di operare una rilevante razionalizzazione della propria attività nella prospettiva di rendere sempre più affidabile il concreto esercizio dei propri poteri.

Con le risoluzioni, cioè, si è per lo più tentato di stabilire linee generali di comportamento capaci di eliminare il pericolo di formazione di deliberazioni contraddittorie ed orientate in modo da realizzare favoritismi.

Il Consiglio, proseguendo, quindi, nella linea già evidenziata con la precedente relazione, ha ulteriormente precisato i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei Collegi giudicanti, nonché quelli per la ripartizione dei ricorsi per una corretta e concreta attuazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

5.2 – Tra le altre risoluzioni – oltre a quelle già indicate relative al modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i giudici tributari devono rendere in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità ed alla pubblicazione anticipata delle vacanze nei posti di Presidente di Commissione Tributaria Regionale e Provinciale – vanno ricordate quella (n. 5 del 12.10.1999) con la quale sono state fissate modalità di comunicazione delle delibere concernenti l'apertura del procedimento di decadenza e di quello disciplinare o comunque attività istruttoria in modo da assicurare la tutela della